

ASSOCIAZIONE “ANTICHE VIE DEL SALE”

STATUTO

Gli Enti pubblici italiani ed europei, situati sulle Antiche Vie del Sale - Strade del Mare (con ciò intendendo sia i percorsi di terraferma che portavano al mare, sia le rotte marittime e non, per il trasporto dei prodotti), si costituiscono in associazione al fine di valorizzare gli antichi percorsi, coinvolgere nuovi soggetti e investire risorse nella promozione culturale, turistica e socio-economica dei territori attraversati.

Lo scopo dell'Associazione è di fornire una base comune ai diversi livelli di governo territoriale, favorendo la collaborazione di rappresentanti delle comunità locali e regionali, lo scambio di idee e di esperienze e una sempre maggiore integrazione tra realtà diverse.

Si prefigge inoltre di rapportarsi e collaborare con analoghe associazioni italiane ed europee, animate dai medesimi scopi.

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione denominata “**Antiche Vie del Sale**”.

La sede sociale è in Chiusavecchia (IM) presso la sede comunale in piazza Caduti 5; l'associazione potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

L'associazione avrà durata sino al 31/12/2050, con possibilità di rinnovo.

Art. 2 – Gli ambiti territoriali di riferimento

Il percorso principale è quello che dalla costa *ligure-provenzale* porta al Piemonte, alla Valle d'Aosta, alla Francia nord-orientale, alla Svizzera e alla Germania.

Eventuali varianti o integrazioni, motivate scientificamente e rilevate tecnicamente, dovranno essere accolte ed approvate dall'Assemblea dei Soci, che potrà avvalersi del parere espresso dal Comitato Scientifico.

Art. 3 – Scopi

L'associazione non ha fini di lucro; lo scopo sociale è quello di:

- a) promuovere proficue relazioni con il Consiglio d'Europa, con le Istituzioni comunitarie e con Enti e Associazioni ad essi collegati;
- b) rafforzare e armonizzare le relazioni con i governi nazionali;
- c) istituire e confermare una stretta collaborazione con l'Istituto Europeo degli Itinerari Culturali Europei;
- d) promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi, relativamente alla valorizzazione del percorso, con gli altri itinerari Italiani ed Europei;
- e) svolgere iniziative volte a far conoscere, tutelare, promuovere, coordinare e valorizzare le Vie del Sale europee;
- f) riunire e coordinare tutti gli Enti pubblici europei sulle Vie del Sale – Strade del Mare, che ad ogni titolo operino per lo sviluppo, la conoscenza e la valorizzazione degli itinerari delle Vie del Sale;
- g) promuovere la tutela, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi toccati dalle Vie del Sale;

- h) accogliere nella struttura associativa altre “aree strada” ovvero le varianti del percorso;
- i) tutelare e favorire i percorsi, sostenendo e promuovendo, presso gli organi territoriali competenti, la realizzazione di adeguate infrastrutture e servizi, per una loro migliore fruizione, in una logica di turismo sostenibile;
- j) concertare e promuovere iniziative unitamente ai soggetti impegnati nel progetto di valorizzazione di altri Itinerari Culturali europei;
- k) promuovere e organizzare iniziative per i giovani, al fine di valorizzare la conoscenza delle loro radici nazionali e consolidare la comune identità europea;
- l) armonizzare le attività di promozione dei territori, valorizzandone la vocazione culturale e turistica, e favorendo la commercializzazione dei prodotti locali.

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'associazione potrà aderire ad altre associazioni ed enti, che svolgano attività nell'ambito di analogo oggetto sociale senza rinunciare alla propria denominazione.

Art. 4 – Associati

Possono essere membri dell'associazione i Comuni, le Province, le Regioni, le Comunità montane italiani, nonché tutti gli enti pubblici di altre nazioni, purché costituiti conformemente alle leggi dei rispettivi Stati di appartenenza e sulla base dei principi sanciti dall'Unione Europea, e comunque negli ambiti territoriali di riferimento, di cui all'art. 2.

Sono previste le seguenti categorie associative:

- a) **soci fondatori**: sono tutti i soggetti pubblici che con atto formale dell'organo deliberante, da farsi pervenire presso la sede legale, hanno aderito all'associazione entro il 20 dicembre 2010;
- b) **soci ordinari**: sono i soggetti pubblici che con le stesse modalità hanno aderito all'associazione in data successiva al 20 dicembre 2010;

L'assemblea potrà altresì nominare, con maggioranza qualificata di 2/3, **soci onorari e benemeriti**, tra i soggetti pubblici e privati: sono coloro che per la loro personalità, per la frequenza all'associazione, o per aver contribuito finanziariamente o per aver svolto attività riconosciuta a favore dell'associazione stessa ne hanno sostenuto la crescita e la valorizzazione.

Art. 5 – Amici delle Antiche Vie del Sale

Amici delle Antiche Vie del Sale sono le associazioni, fondazioni o enti pubblici e privati che, anche non versando contributi economici, svolgono attività a sostegno del progetto complessivo di valorizzazione delle Antiche Vie del Sale, che hanno sottoscritto con l'associazione un protocollo di intesa.

Art. 6 – Recesso ed esclusione

Recesso: oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che non sia più in grado di sostenere gli obblighi sociali.

La comunicazione di recesso dovrà pervenire all'ufficio di Presidenza dell'associazione entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.

Esclusione: l'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti dell'associato che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- b) non abbia versato la quota associativa e non abbia ottemperato ad eventuale sollecito del Presidente nel termine di 180 giorni dalla notifica;
- c) svolga documentata attività in concorrenza o contraria agli interessi dell'associazione.

Le deliberazioni adottate per l'esclusione sono notificate al socio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; il ricorso contro l'esclusione, a pena di decadenza, deve essere presentato con identiche modalità all'ufficio di presidenza, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione e l'eventuale suo accoglimento da parte dell'ufficio di presidenza, che si deve pronunciare entro 30 giorni dalla notifica, non dà diritto ad alcun risarcimento danni.

Il recesso o l'esclusione dei soci non danno diritto al rimborso delle quote versate.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) **assemblea degli associati**
- b) **ufficio di presidenza**
- c) **presidente e vice presidente**
- d) **comitato scientifico**

Salvo per il Comitato Scientifico, gli altri componenti degli organi sociali rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti.

Art. 8 – Assemblea degli Associati

L'assemblea è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ogni socio fondatore e socio ordinario; i membri del Comitato Scientifico, i soci benemeriti e onorari sono invitati ai lavori dell'assemblea, ma non hanno diritto di voto.

La convocazione dell'assemblea degli associati avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa almeno 10 giorni prima dell'adunanza, per posta, anche elettronica, o fax, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con l'ordine del giorno.

L'assemblea delibera in materia di:

- a) indirizzi e linee generali dell'associazione;
- b) bilancio preventivo e consuntivo;
- c) nomina e revoca del presidente, del vice presidente, dell'ufficio di presidenza e del comitato scientifico ad eccezione dei membri di diritto;
- d) determinazione dell'importo della quota associativa;
- e) progetti e programmi di promozione;
- f) determinazione di eventuali rimborsi spesa per i componenti l'ufficio di presidenza e del comitato scientifico;
- g) esclusione degli associati;
- h) modifiche dello Statuto e approvazione di eventuale regolamento attuativo dello stesso, predisposto dall'ufficio di presidenza;
- i) nomina, su proposta dell'ufficio di presidenza, dei componenti dell'organo di revisione e del loro compenso;
- j) nomina di commissioni temporanee ristrette per la realizzazione di specifici progetti o iniziative;
- k) ammissione, nomina, dimissione ed esclusione dei soci, qualifica di amici sulla base di quanto previsto dagli art. 4, 5 e 6 del presente Statuto.

L'assemblea è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale; si riunisce altresì per iniziativa dell'ufficio di presidenza o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dell'assemblea degli associati, previa indicazione

degli argomenti da trattare; in questo ultimo caso l'assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione, in caso di sua assenza o impedimento dal vice presidente.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario generale in carica, o, in sua assenza, da persona scelta dal presidente fra i presenti.

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervenga la metà più uno degli associati con diritto di voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, purché non inferiore ad un terzo degli associati con diritto di voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti degli associati presenti; per i punti h) e j) del precedente comma 3 è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti, purché partecipi la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, mentre per lo scioglimento dell'associazione è richiesta la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto.

Art. 9 – Ufficio di Presidenza

L'ufficio di presidenza è composto da un numero di componenti compreso tra 9 e 15, comunque sempre in numero dispari, elevabile fino ad un massimo di 21 in caso di ampliamento dei soci almeno oltre le 50 adesioni. Il numero dei componenti dell'ufficio di presidenza è determinato dall'assemblea dei soci. Fanno comunque parte dell'ufficio di presidenza il Presidente, il Vice-Presidente e almeno 7 legali rappresentanti o loro delegati di Comuni soci fondatori.

L'ufficio di presidenza è convocato su iniziativa del Presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca l'ufficio di presidenza entro 15 giorni dalla richiesta.

La convocazione avviene tramite posta, anche elettronica, o fax, almeno 7 giorni prima dell'adunanza, con indicazione di luogo, data, ora e argomenti all'ordine del giorno.

L'ufficio di presidenza è validamente costituito:

- in prima convocazione quando intervenga la metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Alle riunioni dell'ufficio di presidenza possono partecipare i componenti del comitato scientifico senza diritto di voto.

L'ufficio di presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Qualora venga a mancare un componente, l'assemblea provvede alla sostituzione nel corso della prima assemblea successiva.

Il presidente ha la rappresentanza legale e processuale e la firma sociale.

Art. 10 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti tra i componenti l'Assemblea degli Associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché superiore ad un terzo degli aventi diritto al voto.

Il Presidente rappresenta l'associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi sociali e del rispetto dello Statuto, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'ufficio di presidenza; detiene la possibilità di attribuire deleghe operative ai membri dell'ufficio di presidenza ed attua, anche con la loro collaborazione, gli indirizzi gestionali dell'Assemblea e dell'ufficio di presidenza.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 – Comitato Scientifico

E' istituito un comitato scientifico avente funzioni di consulenza e di proposta oltre che collaborare ai programmi ed alle iniziative su mandato dell'ufficio di presidenza.

Tale comitato scientifico sarà composto da 2 membri di diritto e da altri membri nominati dall'assemblea aventi specifiche competenze tecnico-scientifiche.

Art. 12 – Segretario generale e Tesoriere

Il segretario generale e il tesoriere sono nominati dal Presidente, anche all'interno dell'Assemblea, su indicazione dell'ufficio di presidenza, che ne determina l'eventuale compenso.

Il segretario generale collabora con il presidente e con l'ufficio di presidenza per il coordinamento, lo sviluppo e la promozione dei progetti associativi, assiste alle riunioni e verbalizza le decisioni degli organi sociali; collabora con il tesoriere nella redazione illustrativa del rendiconto annuale delle attività gestite dall'associazione.

Il tesoriere esercita la funzione contabile, redige, su indicazione dell'ufficio di presidenza, il bilancio di previsione annuale ed il conto consuntivo, corredato dalle relazioni accompagnatorie, provvede all'incasso delle entrate dell'associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali.

Al segretario generale e al tesoriere, se esterni all'Assemblea, spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle loro funzioni.

Le operazioni di incasso e pagamento sono eseguite tramite uno o più istituti di credito, mediante rapporti di conto corrente e di deposito bancario.

Possono essere accordate al Presidente e al segretario anticipazioni in denaro in conto di spese per l'esercizio delle rispettive funzioni, con limite stabilito dall'Assemblea.

Art. 13 – Finanza e patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da immobilizzazioni materiali e immateriali di proprietà dell'associazione stessa.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote annuali versate dagli associati;
- b) da eventuali quote straordinarie deliberate dall'assemblea in relazione a particolari iniziative, che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- c) da contributi economici dello Stato, delle Regioni, della UE e di altri Enti o soggetti, pubblici e privati;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa annuale, che i soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti a versare, è deliberata dall'assemblea, su proposta dell'ufficio di presidenza, e deve essere versata dai soci entro il 30 aprile dell'esercizio di competenza.

L'entità della quota annua dovrà comunque essere diversificata per tipologia di Ente e, quanto ai comuni e alle omologhe entità territoriali europee, commisurata al numero degli abitanti e alla superficie del territorio.

L'assemblea dei soci all'atto dell'insediamento decide l'importo della quota una tantum dovuta dai soci ordinari che aderiranno successivamente alla costituzione dell'associazione, da versarsi al momento dell'adesione.

Art. 14 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.

Il tesoriere redige il bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'esercizio di riferimento dagli organi dell'associazione.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; entro la stessa data l'assemblea approva il bilancio preventivo per l'esercizio in corso.

Art. 15 – Organo di revisione

L'organo di revisione dei conti è composto da uno a tre membri, designati dall'assemblea.

L'organo, se di composizione collegiale, determina al proprio interno il presidente, ed esercita la funzione di controllo sull'amministrazione dell'associazione. Esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige apposite relazioni accompagnatorie; partecipa, se convocato, alle riunioni dell'ufficio di presidenza e dell'assemblea, con diritto al rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle funzioni.

Art. 16 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità, preferibilmente ricadenti sul territorio dei soci.

Art. 17 – Disposizioni generali

Qualunque controversia, derivante o connessa al presente atto e i rapporti tra associati dallo stesso atto dipendenti, sarà di esclusiva competenza del foro di Imperia, con applicazione del diritto italiano.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.